

ALLEGATO A

MODIFICHE AL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS SPA

CAPITOLI:

- 2 - DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE**
- 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**
- 5 - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO**
- 7 - TRANSAZIONI DI CAPACITÀ**
- 9 - BILANCIAMENTO**

LEGENDA:

Termine = nuovo inserimento

~~Termine~~ = eliminazione

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2) LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

2.1) Il modello di flusso della RN

2.1.1) I Punti di Entrata alla RN

I Punti di Entrata definiti dal modello di flusso della RN sono costituiti da:

- i Punti di Entrata alle interconnessioni con i metanodotti esteri di importazione;
- i Punti di Entrata in corrispondenza di terminali di rigassificazione ;
- ~~i Punti di Entrata virtuali dai principali campi di produzione nazionale e dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità. Tale aggregazione ha valenza sia ai fini tariffari sia del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai Punti di Consegna da produzione nazionale, con riferimento alle prestazioni di ciascuno di essi indicate dal Trasportatore stesso all'atto di conferimento della capacità;~~
- i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio (o “hub”); tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai Punti di Consegna sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio.

2.1.2) I Punti di Uscita dalla RN

I Punti di Uscita dalla RN di cui al modello di flusso adottato sono costituiti da:

- le Aree di Prelievo, descritte al successivo paragrafo 2.1.3;
- i Punti di interconnessione con le esportazioni;
- *i Punti di Uscita virtuali verso i campi di stoccaggio (“hub”); analogamente a quanto previsto per i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio, tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai punti fisici sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio.*

Costituiscono inoltre punti significativi ai fini gestionali i punti di interconnessione della rete del Trasportatore con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto.

L'elenco dei *Punti di Entrata e di Uscita* ~~punti di immissione in corrispondenza delle produzioni nazionali e degli stoccaggi, nonché le *relative* cartine schematiche relative ai Punti di Entrata e di Uscita della RN,~~ sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

4) PRESTAZIONI DELLA RETE E MODALITA' DI DETERMINAZIONE

4.1) Definizioni

4.1.2) Capacità ai Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita da esportazione è la massima capacità che può essere messa a disposizione degli Utenti nel Giorno-gas per il servizio di trasporto di tipo continuo.

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio è la portata giornaliera di gas che il sistema di trasporto è in grado di ricevere e trasportare fino a tali Punti di Uscita, in base alle verifiche tecniche effettuate dal Trasportatore.

Dal momento che la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti di immissione e prelievo attigui, non è possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di ciascun Punto di Uscita verso stoccaggio: ciò a maggior ragione nel caso di reti magliate, qual'è la rete di Snam Rete Gas. I valori pubblicati sul sito Internet sono pertanto da intendersi come "valori di riferimento". Per tale motivo il Trasportatore è disponibile a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti della rete, secondo le procedure di cui al presente documento.

La capacità di trasporto in uscita per le Aree di Prelievo, in coerenza con la definizione delle stesse, è definita come sommatoria delle capacità dei Punti di Riconsegna afferenti a ciascuna di dette Aree.

4.2) Modalità di determinazione delle capacità di trasporto

Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e presso i Punti in Uscita da esportazione vengono determinate mediante simulazioni idrauliche di trasporto, utilizzando criteri differenti per le capacità di tipo continuo e per quelle di tipo interrompibile.

La valutazione delle capacità di trasporto di tipo continuo, la cui disponibilità deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni periodo dell'Anno Termico, oltre che ai vincoli gestionali fa riferimento anche ai vincoli tecnici più gravosi: in particolare, per quanto riguarda gli scenari di trasporto, si considerano le condizioni di prelievo più severe, prevedibili nel corso dell'Anno Termico, per gli Utenti collocati sulla rete (condizioni di esercizio speciali).

La valutazione circa le capacità di tipo interrompibile, a parità di vincoli gestionali, sfrutta invece i margini di trasporto esistenti con vincoli tecnici meno severi (condizioni di esercizio normali).

Le capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzione nazionale sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni previste, che deriva dalle portate utilizzate negli anni termici precedenti e dalle previsioni di immissione fornite dagli operatori dei campi di produzione. La verifica di tali portate viene effettuata a mezzo di simulazioni idrauliche che considerano lo scenario più gravoso relativamente ai prelievi del mercato.

Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata da stoccaggio *ed ai Punti di Uscita verso stoccaggio* sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni e prelievi previsti sulla RN. Le portate immesse da/erogate verso ciascun stoccaggio sono valutate sulla base delle prestazioni massime conosciute e ad una distribuzione gravosa delle portate tra gli stoccaggi appartenenti a ciascun "pool". La verifica di tali portate viene effettuata mediante simulazioni idrauliche che tengono in considerazione differenti scenari possibili di prelievi del mercato.

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con i Clienti Finali (utenze industriali ed Imprese di Distribuzione).

Tali capacità possono essere aggiornate, previa verifica tecnica di trasportabilità, sulla base degli incrementi richiesti dagli Utenti, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo Anno Termico o mensilmente, nel caso di Anno Termico avviato.

Relativamente ai Punti di Riconsegna occorre sottolineare che:

- i valori di capacità di trasporto pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas sono espressi in metri cubi/giorno; le verifiche di rete tengono conto invece di portate "di picco" espresse in metri cubi/ora. La conversione delle portate giornaliere (di riferimento e conferite) in metri cubi/ora viene fatta avendo analizzato, per ogni Punto di Riconsegna telemisurato, i dati storici relativi alla sua profilatura oraria di prelievo, così da determinare il legame statistico tra portata giornaliera e punta oraria massima associata. Ai Punti di Riconsegna per i quali tali dati non sono disponibili (ad es. nel caso di impianti non teleletti), è stato utilizzato un procedimento analogo a quello di altri Punti appartenenti al medesimo settore merceologico (siti industriali) o appartenenti alla medesima area climatica (siti civili);
- per i Punti di Riconsegna costituiti dall'aggregato di punti fisici interconnessi a valle dalla rete di distribuzione, la capacità di trasporto pubblicata deriva dalla sommatoria delle capacità di trasporto dei singoli punti fisici. Ciò significa anche che, a fronte di incrementi di capacità richiesti dagli Utenti in aggregato su un Punto di Riconsegna, il Trasportatore deve, ai fini delle verifiche, oltre a convertire la richiesta in punta oraria, suddividere la stessa sui singoli punti fisici.

4.4) Vincoli tecnici e gestionali e condizioni al contorno

4.4.2) Vincoli gestionali

Pressioni di consegna ai Punti di Entrata

Nei calcoli delle capacità in oggetto la pressione è limitata dalle pressioni di consegna contrattuali, così come indicate al paragrafo 1 del capitolo "Pressioni di consegna e di riconsegna". Tali pressioni sono state definite sulla base di una analisi tecnica congiunta condotta con gli operatori dei sistemi esteri interconnessi.

~~Le pressioni di consegna relative ai Punti di Entrata in corrispondenza delle produzioni nazionali e degli stoccaggi sono le pressioni massime di esercizio delle condotte connesse a tali punti, coerentemente con la facoltà del Trasportatore di richiedere agli Utenti, in ogni momento, la consegna del gas alla pressione di metanodotto.~~

CAPITOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

2) SERVIZI DI BASE

2.1) Il trasporto continuo

Il servizio in oggetto è rappresentato dal trasporto di gas naturale, garantito come continuo, da intendersi come integrato a partire dai Punti di Entrata alla RN e fino ai Punti di Riconsegna.

L'Utente cui viene conferita capacità continua acquisisce il diritto di:

- immettere presso i Punti di Entrata della RN e/o il Punto di Scambio Virtuale e
- ritirare presso i Punti di Riconsegna, ~~e/o~~ il Punto di Scambio Virtuale, e/o i Punti di Uscita alla RN ad eccezione delle Aree di Prelievo

un quantitativo di gas non superiore alla portata giornaliera conferita in qualsiasi momento dell'Anno Termico.

Tale servizio viene garantito dal Trasportatore nella sua continuità salvo i casi di Forza Maggiore ed emergenza, nonché nei periodi in cui vengono pianificati ed eseguiti interventi che generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

CAPITOLO 5 - CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'Articolo 8 della Delibera n° 137/02, ed illustrati qui di seguito, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000).

I requisiti richiesti sono:

1.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

La Delibera n° 137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n° 164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata da produzione nazionale, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio *e ai Punti di Uscita verso stoccaggi*, ~~del contratto per il servizio di rigassificazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione~~, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna;
- b) essere autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero dovranno, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- c) essere titolari di contratto/i di importazione ;
- d) indicare le quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera per ciascun contratto;
- e) essere autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo variabile ed eventuale conguaglio nel caso di accertata debenza di cui all'Articolo 6 della legge dalla Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n°2) - è costituito dal possesso di:

➤ un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

➤ delle garanzie finanziarie di cui al punto b).

a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b) qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale,

ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico¹: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia di cui al precedente punto b).

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25 del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

1.3) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25 del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

¹ Ad esempio, un incremento pari al 15% dei corrispettivi di capacità dovuti non richiede variazioni nella suddetta garanzia, mentre un incremento pari al 25% comporta il corrispondente adeguamento della garanzia da parte dell'Utente.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto, nonché gli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti, sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai punti 1.2 e 1.3.

2) PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1 costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

3) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO

3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile per periodi pari ad uno o più anni termici, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione;
- Punti di Entrata da produzione nazionale e ~~hub~~ da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (Aree di Prelievo, punti di interconnessione alle esportazioni, punti di interconnessione verso stoccaggi);
- Punti di Riconsegna.

3.2) I corrispettivi di scostamento

Nel caso in cui un Utente utilizzi presso Punti di Entrata, Uscita o Riconsegna, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella che gli è stata ivi conferita, incorre nella relativo corrispettivo, secondo quanto riportato al paragrafo 3.6.2 del capitolo "Bilanciamento".

3.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero

In corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, come previsto dall'Articolo 9 della Delibera n° 137/02, ciascun richiedente ha diritto di richiedere:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque, nell'ambito del processo di conferimento annuale e pluriennale,
- capacità di tipo stagionale relativamente all'Anno Termico successivo, solo nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Per richiedere capacità in corrispondenza di ciascun Punto di Entrata interconnesso con l'estero è necessario essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

3.3.1) *Conferimento pluriennale*

Oggetto del conferimento pluriennale è unicamente capacità continua di tipo annuale.

Nel caso in cui, all'interno di un Anno Termico, la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero non risulti costante durante tutto l'anno, il Trasportatore procederà al conferimento di capacità in ciascuno dei periodi dell'Anno Termico con capacità costante.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento pluriennale ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le quantità contrattuali medie giornaliere del contratto di importazione si determinano, per ciascun periodo previsto nel contratto di acquisto, dividendo per il numero di giorni del periodo la quantità contrattuale del periodo prevista nel contratto di acquisto disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale media giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con l'estero, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali medie giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale media giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali medie indicate.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

La Capacità Disponibile viene conferita, ai sensi dell'Articolo 9 della Delibera n° 137/02, ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. ai soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998;
2. ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui al precedente punto 1.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, qualora le richieste di capacità fossero superiori alle capacità disponibili, il Trasportatore procederà alla ripartizione pro quota della capacità, fatto salvo il rispetto delle suddette priorità.

3.3.2) Conferimento annuale

Oggetto del conferimento annuale è la capacità di tipo annuale e stagionale.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento annuale ha diritto di richiedere capacità nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione: la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, nel corso dell'Anno Termico, il titolare del contratto di importazione può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento annuale, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i.

La Capacità Disponibile viene conferita ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali per le differenze tra la quantità massima giornaliera e la capacità già sottoscritta nel/nei Contratti di Trasporto pluriennale/i;
2. ai soggetti titolari di contratti d'importazione diversi dai precedenti, definiti come contratti di importazione di durata inferiore all'Anno Termico.

A ciascun richiedente capacità annuale viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità nel rispetto delle priorità di accesso sopra indicate.

Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile annuale - nonché l'eventuale capacità interrompibile stagionale non conferita secondo quanto previsto al successivo capoverso - applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua annuale conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

A ciascun soggetto richiedente capacità interrompibile stagionale viene conferita capacità secondo il criterio pro quota, previsto all'Articolo 10 della Delibera.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente lungo l'Anno Termico secondo le modalità del presente paragrafo ed al conferimento della restante capacità con gli stessi criteri di priorità per ciascuno dei periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei singoli periodi a condizione di confermare integralmente la capacità annuale conferita.

3.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da stoccaggi

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Entrata in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento ~~al Punto di Entrata in oggetto~~, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

3.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzione nazionale

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Come indicato al capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", ~~ciascuno~~ alcuni dei Punti di Entrata da produzione nazionale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

~~Ogni~~ In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento ~~del Punto di Entrata~~, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata, ~~come somma della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna~~, e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

3.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

~~In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.~~

~~Qualora la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità di Trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto al Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.~~

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 16 della Delibera n°178/05, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita all'operatore del terminale interconnesso al Punti di Entrata in oggetto, nella misura da questi richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

3.7) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

3.7.1) Punti di Uscita per esportazioni

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

3.7.2) *Aree di Prelievo*

La capacità di trasporto messa a disposizione ai Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza delle Aree di Prelievo non è soggetta a limitazioni: trattandosi di punti virtuali il Trasportatore è in grado di conferire agli Utenti la portata giornaliera richiesta, comunicandone la relativa conferma.

Ogni soggetto richiedente è tenuto a prenotare la capacità in uscita dalla Rete Nazionale tenendo conto anche delle capacità prenotate su Punti di Riconsegna di Reti Regionali di terzi interconnesse.

3.7.3) *Punti di Uscita verso stoccaggi*

Qualora, per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Uscita in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

3.8) **Criteria di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale**

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

4) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO

Il processo di conferimento ad inizio anno termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e dal settimo giorno lavorativo al 25 di settembre, (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno.

4.1) Processo di conferimento di capacità pluriennale

4.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro il 1° agosto, con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, i soggetti interessati, titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.3, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, oppure contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti), la quantità media giornaliera, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

4.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo

precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas - con cui il richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati allo stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.2.1 – a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Qualora uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria.

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

4.2) Processo di conferimento di capacità annuale

4.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto

La richiesta di capacità

Ogni anno, entro il 1° agosto, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00 sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 1.1.

In particolare, l'indicazione di cui al punto a) dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, in cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.3, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale oppure contratti di importazione di durata inferiore all'anno), quantità media e massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non

veritiere, attesta la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità operatore del terminale.

Le precedenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 7.5.4 della Delibera n°120/01, così come integrata dalla Delibera n°6/05, devono indicare, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito Internet di Snam Rete Gas, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore - il cui testo è riportato sul sito web di Snam Rete Gas - con cui il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati alla stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6;
- c) riconoscere a Snam Rete Gas il diritto di conferire capacità continua annuale in sostituzione di capacità interrompibile secondo quanto previsto al paragrafo 3.3.2.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità pluriennale di cui al precedente paragrafo 4.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

4.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 4.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

La richiesta di capacità

Entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00 sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non

veritiere, attesta la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r, ai sensi dell'articolo 7.5.4 della Delibera n°120/01, così come integrata dalla Delibera n°6/05, devono indicare, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito Internet di Snam Rete Gas, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

1. Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il decimo giorno lavorativo del mese di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

- i) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
- ii) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese di settembre, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermasse il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese di settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Qualora al momento della sottoscrizione il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, secondo le stesse tempistiche previste ai punti i) e ii), il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.

2. Punti di Entrata diversi da quanto previsto al precedente punto 1. e Punti di Uscita
In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo del mese di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, entro il suddetto termine del 25 di settembre, il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

3. Punti di Riconsegna

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, entro il suddetto termine del 25 di settembre, il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

4.2.3) La correzione degli errori materiali

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che richiedono capacità di trasporto nel corso del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, hanno la possibilità di correggere le richieste nel caso dichiarino di avere commesso errori materiali.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta.
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso di requisiti di qui al paragrafo 1 entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre.

Nel caso di errori materiali che si verificano in relazione a richieste di capacità presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1), il richiedente ha la possibilità di non confermare, anche parzialmente, le richieste e di integrare le richieste stesse nel corso del successivo processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse come descritto di seguito.

Entro il secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite (25 settembre o qualora il 25 cada di sabato o giorno festivo tale data è anticipata al primo giorno lavorativo precedente) il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b) e c) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale. Il testo dell'autocertificazione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste di rettifica degli errori materiali il Trasportatore comunica l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1 e la capacità conferita nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 4.2.2.

4) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO

4.1) Procedura di conferimento di capacità annuale

4.1.1) La richiesta di capacità

Ogni anno, entro il 1° agosto, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00 sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 1.1.

In particolare, l'indicazione di cui al punto a) dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, in cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi, del contratto per il servizio di rigassificazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, eosì come definiti al paragrafo 3.3, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di

~~importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale oppure contratti di importazione di durata inferiore all'anno), quantità media e massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.~~

~~Entrambe le precedenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere, corredate di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.~~

~~I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 7.5.4 della Delibera n°120/01, così come integrata dalla Delibera n°6/05, devono indicare, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito Internet di Snam Rete Gas, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.~~

4.1.2) *Il conferimento della capacità di trasporto*

~~In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.~~

~~Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore il cui testo è riportato sul sito web di Snam Rete Gas con cui il soggetto richiedente si impegna a:~~

- ~~d) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati alla stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;~~
- ~~e) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 4.3;~~
- ~~f) riconoscere a Snam Rete Gas il diritto di conferire capacità continua annuale in sostituzione di capacità interrompibile secondo quanto previsto al paragrafo 3.3.2.~~

~~L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.~~

~~Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto in virtù della richiesta di capacità pluriennale di cui al successivo paragrafo 4.2.2 a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del~~

~~massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.~~

~~Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.~~

~~Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).~~

~~Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.~~

~~Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 1° settembre di ogni anno (o il primo giorno lavorativo precedente).~~

4.2) Procedura di conferimento di capacità pluriennale

4.2.1) La richiesta di capacità pluriennale

~~Ogni anno, entro il 1° agosto, con un anticipo di due anni rispetto all'Anno Termico in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, i soggetti interessati, titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione.~~

~~In deroga a quanto sopra, le richieste di capacità di trasporto per il periodo compreso tra l'Anno Termico 2004/2005 e l'Anno Termico 2008/2009 dovranno essere presentate entro il 1° agosto 2003, secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6.~~

~~Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.~~

~~La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, eosì come definiti al paragrafo 3.3, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun anno termico, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale oppure contratti di importazione di durata inferiore all'anno), la quantità~~

~~media giornaliera, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.~~

~~Tale dichiarazione dovrà essere, corredata di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.~~

4.2.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

~~In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.~~

~~Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas con cui il richiedente si impegna a:~~

- ~~e) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati allo stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;~~
- ~~d) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.~~

~~L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.~~

~~Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al precedente paragrafo 4.1.2 a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.~~

~~Qualora uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria.~~

~~Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità.~~

~~Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 1° settembre di ogni anno (o il primo giorno lavorativo precedente).~~

4.3) ~~Il Contratto di Trasporto~~

~~Al termine del processo di conferimento, le parti procedono, entro il 20 settembre (o il primo giorno lavorativo precedente), alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito web del Trasportatore.~~

~~Qualora l'Utente intenda effettuare trasferimenti di capacità per il successivo mese di ottobre, la stipula del Contratto di Trasporto deve avvenire entro i primi 5 giorni lavorativi del mese di settembre. Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la stipula del Contratto di Trasporto deve avvenire entro e non oltre la data di sottoscrizione delle cessioni stesse, e comunque entro il 20 settembre.~~

~~Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, di cui al successivo paragrafo 5 del presente Capitolo, il Contratto di Trasporto deve essere sottoscritto tra le parti almeno una settimana prima della messa a disposizione del servizio di trasporto.~~

~~La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, è subordinata alla presentazione di:~~

~~➤ una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto: il testo della garanzia bancaria in oggetto è riportato in Allegato 5/B.~~

~~Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.~~

~~Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C; _____~~

~~➤ una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità: il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/D.~~

~~La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnato nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.~~

~~Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.~~

~~Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.~~

5) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.1) Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico e per una durata massima pari alla parte restante del medesimo Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile;
- per incrementi di capacità presso punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN (nuove importazioni o nuove produzioni);
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;
- ~~per incrementi di capacità presso Punti di Riconsegna esistenti.~~

In relazione ai Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, gli Utenti possono avanzare richieste di conferimento di capacità di trasporto solo nel caso in cui la decorrenza sia successiva al Periodo di Punta.

I criteri di conferimento sono quelli adottati per le richieste di capacità di tipo annuale (paragrafi 3.3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8).

5.2) Procedura di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso punti esistenti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN

La richiesta di capacità deve pervenire al Trasportatore entro sette giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera n° 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese a partire dal quale tali capacità si riferiscono.

Qualora un Utente richieda capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, e la stessa risulti disponibile, la richiesta verrà soddisfatta.

Per i Punti in cui è indicata una capacità massima (Punti di Entrata interconnessi con l'estero, *Punti di Uscita per esportazioni*), qualora le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto disponibili, il Trasportatore ripartisce pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso previste al paragrafo 3.3.2) del presente capitolo.

Per i Punti in cui è indicata una capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettuerà le verifiche tecniche di trasportabilità al fine determinare in che misura sia possibile soddisfare la richiesta pervenuta.

5.2.1) *Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

1. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
2. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, entro 13 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

~~Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico in corso, è tenuto a sottoscrivere, secondo le stesse tempistiche previste ai punti 1 e 2, il relativo Contratto di Trasporto, corredata delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.~~

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermasse il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

5.2.2) *Punti di Entrata da produzione nazionale e hub stoccaggi diversi da quanto previsto al precedente punto 5.2.1 e Punti di Uscita*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

~~Quest'ultimo~~ Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento del mese successivo.

~~5.2.3) Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti~~

~~Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento delle capacità richieste entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.~~

~~Quest'ultimo è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.~~

~~Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento del mese successivo.~~

5.2.3) *Punti di Riconsegna*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

~~Quest'ultimo~~ Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni di capacità che intende sottoscrivere devono essere presentati a Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento del mese successivo.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico in corso, è tenuto a sottoscrivere entro i termini sopra riportati ai precedenti paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, il relativo

Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.2. e 1.3.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

5.3) Procedura di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per incrementi di capacità presso Punti di Riconsegna esistenti

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, che quei Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

Il Trasportatore provvede inoltre a pubblicare mensilmente, sul proprio sito web, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore la conferma delle capacità conferite entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie bancarie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

Contestualmente alla richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione, il soggetto potrà richiedere capacità di trasporto presso il corrispondente Punto di Uscita dalla RN: le tempistiche per il conferimento sono quelle garantite dal Trasportatore per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

Il soggetto è tenuto a richiedere capacità presso il Punto di Uscita dalla RN nei limiti della capacità richiesta per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione: i corrispettivi di capacità presso il Punto di Uscita dalla RN saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

6) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

Al termine del processo di conferimento ad inizio Anno Termico di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.1, le parti procedono, entro il 20 settembre (o il primo giorno lavorativo precedente), alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnato nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 4.2.2, il relativo Contratto di Trasporto, o l'integrazione al Contratto di Trasporto di cui al precedente capoverso, viene sottoscritto entro il 25 settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, il limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la stipula del Contratto di Trasporto deve avvenire entro e non oltre la data di sottoscrizione delle cessioni stesse, e comunque entro il 20 settembre.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, di cui al precedente paragrafo 5, il Contratto di Trasporto o l'integrazione al Contratto di Trasporto, deve essere sottoscritto tra le parti entro il 25 (qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo il limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente) del mese precedente il mese di messa a disposizione del servizio di trasporto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto: il testo della garanzia bancaria in oggetto è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C; _____

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti

dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità: il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/D.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

7) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In applicazione di quanto previsto all'Articolo 20 della Delibera n°137/02, entro il 1° agosto 2003 i soggetti interessati potranno presentare richieste di capacità relativamente a:

1. conferimento annuale per l'Anno Termico 2003/2004;
2. conferimento pluriennale per il quinquennio 2004/2005 – 2008/2009;
3. conferimento pluriennale per il quinquennio 2005/2006 – 2009/2010.

7.1) Conferimento per l'Anno Termico 2003/2004

Il conferimento di capacità per l'Anno Termico 2003/2004 è:

- di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata, di Uscita e di Riconsegna;
- di tipo stagionale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero.

Relativamente alla richiesta di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, da presentare secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5, il Trasportatore conferirà la Capacità Disponibile ai soggetti titolari di contratti di importazione con il seguente ordine di priorità:

- a) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera aumentata di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;
- b) ai soggetti di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera aumentata di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;
- c) ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) per la differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e quella definita nelle suddette lettere a) e b);
- d) ai soggetti titolari di contratti d'importazione diversi dai precedenti.

8) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA

Nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero ~~e nei Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione~~ ove sia stata conferita l'intera Capacità di Trasporto, il

Trasportatore provvede, ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02, ad applicare la procedura di seguito riportata al fine di rendere disponibile la Capacità di Trasporto ivi non programmata, così come risultante dai programmi mensili inviati dagli Utenti di cui al capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

Tale procedura prevede che Snam Rete Gas provveda, entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine per l'invio, da parte degli Utenti, dei suddetti programmi mensili di trasporto:

- ad aggregare, per ciascun Giorno-gas, i quantitativi programmati mensilmente dagli Utenti presso il Punto di Entrata in oggetto;
- a mettere a disposizione degli Utenti, attraverso la funzionalità del proprio sito Internet, la Capacità Non Programmata come risultato della differenza tra la Capacità di Trasporto presso il Punto di Entrata in oggetto e la massima capacità aggregata programmata mensilmente dagli Utenti, secondo la formula:

$$C_{NP(M)} = C_{TRASP} - \sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$$

dove:

$C_{NP(M)}$ = Capacità Non Programmata resa disponibile per il mese M;

C_{TRASP} = Capacità di Trasporto nel Punto di Entrata in oggetto;

$\sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$ = sommatoria delle massime capacità programmate giornalmente ($PR_{K,i}$) nel mese M dagli Utenti k-esimi presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti titolari sono in ogni caso tenuti al pagamento del corrispettivo per l'intera capacità ad essi conferita (ivi compresa la rispettiva quota parte della Capacità Non Programmata).

Gli Utenti interessati dovranno far pervenire a Snam Rete Gas, a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax, le proprie richieste di Capacità Non Programmata entro il giorno lavorativo successivo la pubblicazione della stessa sul sito web del Trasportatore.

Snam Rete Gas provvederà, entro il giorno lavorativo successivo, a conferire - su base mensile - la Capacità Non Programmata agli Utenti che ne abbiano fatto richiesta: qualora la Capacità Non Programmata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la stessa sarà conferita agli Utenti richiedenti secondo il criterio pro quota. Ciascuna richiesta non potrà essere superiore alla Capacità Non Programmata messa a disposizione dal Trasportatore per il mese M.

A valle di tale processo, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti la Capacità Non Programmata agli stessi conferita, nonché la ripartizione della stessa agli Utenti titolari che non ne hanno previsto l'utilizzo nel programma mensile di trasporto secondo la formula seguente:

$$C_{NP_K(M)} = Min [C_{RICH} ; C_{NP(M)}] \cdot \frac{(C_{K(M)} - MAX_{(M)} PR_K)}{C_{NP(M)}}$$

dove:

$C_{NPK(M)}$ = Capacità Non Programmata dell'Utente k-esimo effettivamente conferita nel mese M agli Utenti richiedenti;

C_{RICH} = Capacità Non Programmata richiesta;

$C_{K(M)}$ = Capacità di trasporto di titolarità dell'Utente k-esimo nel mese M prima dell'applicazione della procedura di cui al presente paragrafo;

$MAX_{(M)}PR_K$ = massima capacità programmata (PR_K) nel mese M dall'Utente k-esimo presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti richiedenti dovranno provvedere a confermare a Snam Rete Gas la Capacità Non Programmata loro conferita entro il giorno lavorativo successivo il conferimento: la stipula del Contratto di Trasporto relativo alla Capacità Non Programmata deve avvenire entro i primi 5 giorni lavorativi del mese M.

Esempio n°1: Capacità Non Programmata > capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	$C_{NPK(M)}$	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	$C_{NP(M)}$ conferita ai richiedenti	$C_{NPK(M)}$ resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	170	170	80
B	1.000	100	Y	150	150	80
C	2.000	200				160
Totale	4.000	400		320	320	320

Esempio n°2: Capacità Non Programmata < capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	$C_{NPK(M)}$	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	$C_{NP(M)}$ conferita ai richiedenti	$C_{NPK(M)}$ resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	300	240	100
B	1.000	100	Y	200	160	100
C	2.000	200				200
Totale	4.000	400		500	400	400

Gli Utenti titolari della Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata in oggetto che sia stata conferita - ai sensi della procedura di cui sopra - agli Utenti richiedenti, possono avvalersi - entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-2 - della facoltà di richiederne, a fronte delle proprie necessità di trasporto, l'utilizzo (anche parziale) nel Giorno-gas G.

Al verificarsi di tale evenienza, il Trasportatore provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti - ai fini della prenotazione - il valore aggiornato di Capacità Non

Programmata conferita a ciascuno degli stessi per il Giorno-gas G, così come risultante dall'applicazione del criterio pro quota.

Esempio n°3: riprogrammazione di un Utente titolare nel Giorno-gas G-2

Utenti titolari di capacità conferita	C_{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C_{NP(M)} conferiti a ai richiedenti	C_{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari	C_{NPK(M)} aggiornata nel Giorno-gas G-2	C_{NP(M)} conferita ai richiedenti dopo aggiornamento
A	100	X	200	200	80	>40<	175
B	100	Y	120	120	80	80	105
C	200				160	160	
Totale	400		320	320	320	280	280

CAPITOLO 7 - TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

1) LA CESSIONE DI CAPACITÀ

1.1) Cessione di capacità di trasporto ai Punti di Entrata alla RN interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione

1.1.1) Requisiti necessari

Le cessioni di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata alla RN interconnessi con i metanodotti esteri d'importazione ~~e con i terminali di rigassificazione~~ possono avvenire esclusivamente nel caso in cui:

- il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, così come previsto al paragrafo 1.1 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;
- il soggetto cessionario sia un Utente o alternativamente stipuli un Contratto di Trasporto;
- il soggetto cessionario presenti le opportune garanzie, o l'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 1.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;
- l'Utente cedente ed il soggetto cessionario presentino la documentazione relativa alla regola di allocazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del capitolo “Bilanciamento”. Qualora tale regola non coinvolga le allocazioni di soggetti terzi alla cessione di capacità, sarà controfirmata dall'Utente cedente e dal soggetto cessionario: nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

1.1.2) Procedura per la cessione di capacità

Le cessioni di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata alla RN interconnessi con i metanodotti esteri d'importazione ~~e con i terminali di rigassificazione~~ hanno durata minima pari ad un giorno e data di decorrenza a partire da un qualsiasi giorno dell'Anno Termico.

Le richieste di accettazione della cessione di capacità presso i suddetti Punti possono essere presentate in un qualsiasi giorno lavorativo dell'Anno Termico.

Tali richieste devono contenere le informazioni relative alla transazione (durata, Punto di Entrata interessato, quantitativo ceduto/acquisito, tipologia di capacità, ecc.) e devono essere predisposte separatamente dall'Utente cedente e dal soggetto cessionario, utilizzando gli appositi moduli disponibili a tale scopo sul sito Internet di Snam Rete Gas: devono inoltre essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo.

Nella richiesta di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente riconosce che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione espressa della stessa da parte del Trasportatore. La richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte del Trasportatore, costituirà un atto integrativo al Contratto di Trasporto contenente gli impegni di capacità ceduti.

Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante la regola di allocazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del capitolo “Bilanciamento”, debitamente controfirmata.

Nella richiesta di accettazione della cessione, il soggetto cessionario riconosce che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione espressa della stessa da parte del Trasportatore. La richiesta di accettazione della cessione è irrevocabile e, una volta accettata da parte del Trasportatore, costituirà un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente.

A corredo di tale richiesta, il soggetto cessionario deve presentare:

- la documentazione attestante la regola di allocazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del capitolo “Bilanciamento”, debitamente controfirmata;
- le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, secondo le modalità previste ai paragrafi 1.2 e 1.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;
- il Contratto di Trasporto, nel caso in cui il soggetto cessionario non sia Utente;
- le dichiarazioni, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas, di seguito riportate:

a) per i Punti di Entrata alla RN interconnessi con l'estero, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale, la tipologia contrattuale, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto.

Nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, è necessaria la documentazione comprovante l'autorizzazione all'importazione ai sensi del Decreto Legislativo n°164/00, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive;

~~b) per Punti di Entrata alla RN interconnessi con i terminali di rigassificazione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara i termini temporali del contratto per il servizio di rigassificazione;~~

e**)b)** una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

Non verranno in ogni caso accettate cessioni qualora:

- non pervengano al Trasportatore entrambe le richieste dell'Utente cedente e del cessionario;
- le richieste da parte dell'Utente cedente e del cessionario non siano redatte utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero contengano informazioni discordanti tra loro;
- le richieste di cessione da parte dell'Utente cedente e del soggetto cessionario abbiano ad oggetto capacità di trasporto tali per cui la capacità, di cui sarebbe

titolare il soggetto cessionario in caso di accettazione, non sia nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti d'importazione;

- le richieste da parte dell'Utente cedente e del cessionario non siano complete della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo;
- il soggetto cessionario non abbia provveduto, alla data della cessione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere, ad eccezione del caso in cui l'Utente cedente assuma espressamente nei confronti del Trasportatore responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della cessione.

1.2) Cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da produzioni nazionali e stoccaggi, Punti di Uscita dalla RN e Punti di Riconsegna.

1.2.2) Procedura per la cessione di capacità

La cessione deve avere data di avvio coincidente con il primo giorno del mese ed una durata minima pari ad un mese di calendario.

Le richieste di accettazione delle cessioni di capacità in oggetto devono pervenire al Trasportatore entro il giorno 22 del mese precedente la data di decorrenza della cessione (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente).

Le richieste di accettazione della cessione di capacità devono contenere le informazioni relative alla transazione (durata, Punto di Entrata interessato, quantitativo ceduto/acquisito, tipologia di capacità, ecc.) e devono essere predisposte separatamente dall'Utente cedente e dal soggetto cessionario, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas: devono inoltre essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente capitolo.

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte del Trasportatore. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettata da parte del Trasportatore, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti, in data più recente, dai soggetti richiedenti.

Il soggetto cessionario, a corredo della richiesta, deve presentare:

- le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, secondo le modalità previste ai paragrafi 1.2 e 1.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";
- il Contratto di Trasporto, debitamente sottoscritto, nel caso in cui non sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio compresa nell'Anno Termico in cui ha decorrenza la cessione;
- le dichiarazioni, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas, di seguito riportate:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e Punto di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna;
- b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

CAPITOLO 9 – BILANCIAMENTO

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

3.6) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

3.6.3) *Corrispettivo di scostamento ~~presso~~ da/verso l'hub di stoccaggio*

Ai sensi dell'Articolo 17.4 della Delibera n°137/02, ciascuno degli Utenti che utilizzi una capacità di trasporto, ~~presso il relativo~~ da/verso l' hub di stoccaggio, superiore a quella conferitagli, è tenuto a corrispondere al Trasportatore - a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di capacità non preventivamente conferita - un montante annuale rispettivamente pari a:

➤ Corrispettivo di scostamento da stoccaggio:

$$\underline{CB_{Ke}(A) = 1,25 \cdot \max_A |\Delta CS_{Ke}(i)| \cdot CP_e(HS)}$$

dove:

$\max_A |\Delta CS_{Ke}(i)|$ = massimo valore raggiunto nell'arco dell'Anno Termico della differenza tra il quantitativo di gas movimentato ~~da/verso~~ dall'hub di stoccaggio in rete e il corrispondente valore di capacità ivi conferito all'Utente K;

$CP_e(HS)$ = corrispettivo unitario annuale di capacità di entrata in rete da stoccaggio.

➤ Corrispettivo di scostamento verso stoccaggio:

$$\underline{CB_{Ku}(A) = 1,25 \cdot \max_A |\Delta CS_{Ku}(i)| \cdot CP_u(HS)}$$

dove:

$\max_A |\Delta CS_{Ku}(i)|$ = massimo valore raggiunto nell'arco dell'Anno Termico della differenza tra il quantitativo di gas movimentato dalla rete verso l'hub di stoccaggio e il corrispondente valore di capacità ivi conferito all'Utente K;

$CP_u(HS)$ = corrispettivo unitario annuale di capacità in uscita dalla rete verso stoccaggio.

Il Trasportatore provvederà ad emettere, a carico degli Utenti in oggetto - nel primo mese in cui si evidenzia uno scostamento ~~presso~~ da/verso l'hub di stoccaggio – la relativa fattura per un corrispettivo ~~$CB_K^P(A)$~~ , rispettivamente pari a:

$$\underline{CB_{Ke}^P(A) = 1,25 \cdot \max_P |\Delta CS_{Ke}(i)| \cdot CP_e(HS)}$$

nel caso di scostamento da stoccaggio e

$$\underline{CB_{Ku}^P(A) = 1,25 \cdot \max_P |\Delta CS_{Ku}(i)| \cdot CP_u(HS)}$$

qualora lo scostamento sia riferito alla capacità verso lo stoccaggio, dove:

$\max_P |\Delta CS_{Ke}(i)|$ e $\max_P |\Delta CS_{Ku}(i)|$ rappresentano il massimo valore raggiunto, rispettivamente, dal termine $\Delta CS_{Ke}(i)$ e $\Delta CS_{Ku}(i)$ nel mese di scostamento, che rappresenta per l'Utente la soglia di esenzione da ulteriori pagamenti qualora si verificano successivi scostamenti, ~~presso~~ da/verso l'hub di stoccaggio, nel corso dell'Anno Termico. Il pagamento del corrispettivo in oggetto costituisce una sorta di "franchigia" e pertanto non dà diritto all'Utente di acquisire la relativa capacità presso l'hub di stoccaggio.

Nei mesi successivi, qualora si verifichi nuovamente uno scostamento ~~presso~~ da/verso l'hub di stoccaggio, il Trasportatore verificherà se l'entità di tale scostamento risulti superiore a quella massima riscontrata fino a quel momento: nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, Snam Rete Gas procederà al ricalcolo, rispettivamente, del corrispettivo $CB_{Ke}^P(A)$ e $CB_{Ku}^P(A)$ ed al conguaglio delle fatture emesse per la differenza dovuta. Il nuovo valore, rispettivamente di $\max_P |\Delta CS_{Ke}(i)|$ e $\max_P |\Delta CS_{Ku}(i)|$, costituirà pertanto la nuova soglia di esenzione dal corrispettivo in oggetto.

Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui sopra, le Imprese di Stoccaggio comunicano a Snam Rete Gas le quantità allocate mensilmente ad ogni Utente ~~presso~~ da/verso l'hub di stoccaggio.